

Senza indennizzo le opere non rimuovibili

Demanio marittimo

Secondo l'Avvocato Ue la durata della concessione consente l'ammortamento

Marina Castellaneta

La cessione allo Stato, senza indennizzo, di opere non amovibili alla scadenza della concessione a un privato di un'area demaniale marittima, non è contraria al diritto Ue, se la durata della concessione è sufficiente per l'ammortamento dell'investimento da parte del concessionario.

È quanto sostiene l'Avvocato generale Tamara Capeta, nelle conclusioni depositate ieri nella causa italiana C-598/22, secondo la quale, in questi casi, non è violato l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla libertà di stabilimento.

Una società che gestiva uno stabilimento balneare dal 1928, in gran parte situato in un'area del demanio marittimo, aveva ottenuto diverse concessioni consecutive. Nel 2008 erano stati ricalcolati i canoni per la concessione anche perché alcune opere installate dal concessionario erano di difficile ri-

mozione e, quindi, erano state qualificate come pertinenze demaniali, in linea con l'articolo 49 del codice della navigazione. Era sorta una controversia con il Comune sulla qualificazione dei manufatti, con il ricorso al Tar Toscana che, però, aveva dato ragione al Comune in quanto l'articolo 49 prevede, salvo diverso accordo, l'acquisizione a titolo gratuito e senza indennizzo da parte dello Stato delle opere non rimuovibili. Il Consiglio di Stato si è rivolto alla Corte Ue.

Chiarito che non si tratta di una questione meramente interna - la normativa italiana in materia di concessioni è applicabile a qualsiasi concessionario, anche di altri Stati membri - l'Avvocato generale ha ritenuto applicabile il diritto primario, l'articolo 49 del Trattato, che assicura il diritto alla libertà di stabilimento e non la direttiva sui servizi perché i fatti della causa erano anteriori. La normativa italiana supera l'esame dell'Avvocato generale che ha condiviso la posizione della Commissione e del Governo e ha escluso una restrizione alla libertà di stabilimento. I diritti che un concessionario acquisisce sullo spazio in concessione - scrive l'Avvocato generale - valgono solo per la durata della concessione. Alla scadenza, quindi, i beni inamovibili entrano nel patrimonio dello Stato e sono considerati nella

CONSULENTI DEL LAVORO

L'Enpacl investe sulla qualità

L'Enpacl, l'ente di previdenza dei consulenti del lavoro, conta cinque certificazioni di qualità, la prima (Uni En Iso 9002:1994) ottenuta 25 anni fa. A seguire l'Asse.Co., sulla regolarità nella gestione dei rapporti di lavoro; l'Isa 8000 standard per la responsabilità sociale; l'Iso 27001, a garanzia della riservatezza e dell'integrità all'informazione; l'Iso 37001 (nel 2020) sulla prevenzione della corruzione. Per il presidente Enpacl, Alessandro Visparelli «l'adozione di queste norme è un impegno concreto a garantire che i nostri processi siano sempre all'avanguardia e orientati a uno sviluppo permanente, con la finalità di soddisfare le aspettative degli associati e mantenere un ambiente di lavoro etico, produttivo e sostenibile».

valutazione della nuova concessione perché, in caso contrario, sarebbe ridotta «la natura pubblica e la disponibilità pratica per lo Stato di tale demanio». Decidere che alla scadenza della concessione le opere non amovibili saranno cedute allo Stato non è contrario al diritto Ue poiché si tratta di un elemento che l'imprenditore deve valutare, conoscendolo in anticipo, nel momento in cui decide di investire nell'attività. D'altra parte, sottolinea l'Avvocato generale, la durata della concessione permette l'ammortamento dell'investimento. Esclusa, quindi, la violazione dell'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e questo anche nei casi in cui vi sia stato un rinnovo della concessione.

Se, invece, il periodo di concessione è troppo breve, il concessionario può concordare un indennizzo con lo Stato o il Comune può chiedere che tutto venga riportato allo stato originario, con la rimozione delle opere. Le regole fissate nel codice della navigazione, quindi, non sono in grado di dissuadere un imprenditore «dall'avviare un'attività su una spiaggia italiana», nel rispetto della trasparenza la cui valutazione è del giudice nazionale. Resta da vedere se la Corte Ue seguirà la posizione dell'Avvocato generale.